

(Tariffe di pedaggio)

1. La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata al 1° giugno 1999, sulla base di quanto stabilito nell'allegato A.

2. Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.

3. E' facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il sistema tariffario di cui all'allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. L'articolazione tariffaria di cui al presente comma può avere decorrenza anche in corso d'anno e deve essere, in ogni caso, tale da garantire, per ciascuna classe di pedaggio, che il rapporto tra tariffa elementare massima e minima non sia superiore a 1,5 volte e a 3 volte tra le diverse classi.

- Art. 7

(Formula revisionale della tariffa media ponderata)

1. Sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 ("Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità") e 20 dicembre 1996 ("Direttive per la revisione delle tariffe autostradali"), la media ponderata delle tariffe di pedaggio autostradale viene adeguata sulla base della seguente formula:



$$\Delta T \leq \Delta P - X + \beta \Delta Q$$

dove ΔT è la variazione tariffaria ponderata, ΔP rappresenta il tasso d'inflazione programmato di cui all'art. 8, X è l'obiettivo di guadagno di produttività di cui all'art. 9, ΔQ la variazione percentuale dell'indicatore della qualità del servizio di cui all'art. 10 e β è un coefficiente definito nello stesso art. 10. Nella formula precedente, per variazione tariffaria ponderata si intende quella prevista dalla deliberazione CIPE n. 213/97 citata in premessa.

2. Ai fini dei conteggi, ΔT , ΔP , X , e ΔQ vanno considerati in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.

Art. 8

(Tasso di inflazione programmato)

Il tasso di inflazione programmato, di cui alla variabile ΔP della formula revisionale della tariffa media ponderata, prevista dall'art. 7, corrisponde a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

Art. 9

(Indicatore di produttività)

1. Sulla base delle argomentazioni riportate in allegato B, il valore assunto dalla variabile X è fissato per l'anno 2001 nel 0,98%, per l'anno 2002 nel 0,9%, per l'anno 2003 nel 0,83%, per l'anno 2004 nel 0,77% e per l'anno 2005 nel 0,72%.

2. Il Concedente provvede a fissare, entro il 30 settembre dell'anno 2005, sentito il Concessionario, i valori della variabile X per il quinquennio 2006.

2010, e così successivamente per ogni quinquennio, fino alla scadenza della concessione. I relativi allegati giustificativi sono considerati parte integrante della presente convenzione. Ove l'accordo non sia stato ancora raggiunto alla data di inizio di ogni nuovo quinquennio, il valore della variabile X è determinato, in via provvisoria, in misura pari alla variazione percentuale media del volume di traffico registrato nel quinquennio precedente.

Art. 10

(Indicatore di qualità)

1. L'indicatore di qualità Q ingloba informazioni relative al livello del servizio. Per il quinquennio 2001 - 2005, l'indicatore di qualità Q corrisponde alla media ponderata di un indicatore di stato dell'infrastruttura e di un indicatore di sicurezza come definiti nell'allegato C, che definisce anche gli standard oggettivi del servizio autostradale, di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 1996. Per i quinquenni successivi, su proposta dell'ANAS, il Ministro dei Lavori Pubblici, sentite l'A.I.S.C.A.T. e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, rivede l'indicatore di qualità perché incorpori ulteriori elementi quali il comfort del servizio, i tempi di percorrenza, i livelli di assistenza e la qualità ambientale, rideterminando, contestualmente, la formula della variazione percentuale della qualità ed il parametro β di cui all'allegato C.

2. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 7, la variabile ΔQ corrisponde alla variazione percentuale media dell'indicatore di qualità registrata sui cinque risultati osservati dal concessionario nel corso dell'ultimo quinquennio che ha termine il 30 giugno dell'anno precedente quello di applicazione.

3. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 7, il parametro β assume il valore di cui all'allegato C.

Art. 11

(Procedure per l'aggiornamento annuale delle tariffe)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale di cui all'art. 7 ed avente decorrenza dal 1° gennaio successivo. Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi informativi in base ai quali la variazione è calcolata, ivi incluse tutte le informazioni necessarie ai fini del computo dell'indicatore di qualità aggiornate al 30 giugno precedente. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Concedente di disporre rilevazioni autonome e controlli intesi ad accertare la attendibilità delle informazioni fornite dal Concessionario. I dati relativi allo stato strutturale delle pavimentazioni, di cui all'allegato C, della presente convenzione, devono essere forniti dal concessionario entro il 31 luglio di ogni anno.

2. Se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla variazione percentuale di aggiornamento tariffario di cui al comma precedente, il Concedente non formula osservazioni, il Concessionario procede all'aggiornamento delle tariffe in conformità a quanto stabilito al comma precedente.

3. Le osservazioni del Concedente possono riguardare esclusivamente:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri fissati all'art. 7;



b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

4. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 3, il Concessionario provvede ad applicare l'aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente, fermo restando l'eventuale diritto di ottenere il congruaglio dell'aggiornamento richiesto.

5. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3 il Concedente, perdurando la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, può disporre la sospensione dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 7 fino alla rimozione dell'inadempienza stessa.

6. Il Concessionario rende noto al Concedente, entro il 30 settembre di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

7. L'aggiornamento tariffario per l'anno 2001 è definito contestualmente alla firma della convenzione, come da allegato D.

Art. 12

(Piano finanziario)

1. Il piano finanziario, redatto ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1996, della Direttiva n. 283/98 emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 20 ottobre 1998 e del modello unificato di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 15 aprile 1997, riportato in allegato E, costituisce parte integrante della convenzione, ed è aggiornato



~~con periodicità quinquennale. Tale piano risulta vincolante per la Società Concessionaria fino alla data di scadenza della concessione fissata ai sensi del successivo art. 23.~~

~~2. E' facoltà del Concessionario ripresentare il piano finanziario e richiedere una revisione delle condizioni della presente convenzione in presenza di cause di forza maggiore, nonché, di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario.~~

~~3. E' facoltà del Concedente richiedere al Concessionario, per cause di forza maggiore, di presentare, entro un termine dato un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni della presente convenzione.~~

~~4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, i contenuti della presente convenzione sono rivisti entro sei mesi decorrenti dalla data di presentazione del nuovo piano finanziario.~~

~~5. Ferma restando la scadenza della concessione fissata all'art. 23 per le finalità di cui all'art. 25 della presente convenzione, il piano finanziario, riportato nell'allegato E), può essere aggiornato con estensione di durata al periodo eventualmente necessario, congiuntamente alle altre variabili di contesto, a consentire il completamento dell'ammortamento finanziario delle eventuali opere che verranno assentite in concessione.~~

~~Art. 13~~

~~(Esenzioni ed agevolazioni)~~

~~1. Il Concessionario, previo benestare del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sull' autostrada o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sull' autostrada.~~



2. E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sull' autostrada se non per ragioni inerenti al servizio dell' autostrada stessa.

3. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

4. E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sull' autostrada esclusivamente per ragioni inerenti al servizio dell' autostrada stessa o per ragioni promozionali.

5. Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve provvedere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, ad esigere l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

Art. 14

(Canone di concessione)

Il Concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le modalità di versamento del canone sono stabilite nel decreto del 26 aprile 1995 n. 723 del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 15



(Canone per subconcessioni)

Il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo nella misura del 2% dei proventi riscossi in relazione alle subconcessioni accordate ed altre attività collaterali, svolte per il quinquennio di attività del piano.

Art. 16

(Progettazione)

1. Il Concessionario presenta all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti degli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) - g). I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla - osta prescritti.

2. I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con la Ferrovie dello Stato S.p.A. e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione.

3. I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.

4. I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.

5. Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso o di deflusso dell'autostrada.

6. Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.



7. Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.

8. Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.

9. Qualora il Concessionario richieda il pagamento anticipato delle maggiori spese, di cui ai commi 7 e 8, il pagamento stesso avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.

10. Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.

11. I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato.

12. L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22 maggio 1992, n. 1334.

Art. 17

(Termini per la presentazione delle progettazioni)

1. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 16, relativo ai progetti, deve essere assolto dal Concessionario almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno individuato nel piano finanziario allegato quale anno di inizio dei lavori.

2. Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.

Art. 18

(Espropri)

Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per l'adeguamento dell'autostrada di cui all'art. 2, vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario è autorizzato a compiere tutte le operazioni relative, ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

Art. 19

(Regime dei lavori e delle forniture di beni e di servizi)

1. I lavori, le forniture di beni e servizi sono affidati applicando la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.

2. Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione.

3. Qualora si proceda mediante appalto-concorso, il Concessionario è tenuto a sottoporre all'approvazione del Concedente la composizione della



commissione esaminatrice.

4. Per quanto concerne le riserve relative a lavori in corso di esecuzione alla data di efficacia del presente atto, fanno parte dell'investimento complessivo anche gli importi liquidati dal Concessionario all'impresa appaltatrice, o fornitrice, salvo che non vi siano specifiche responsabilità del Concessionario stesso:

a) a seguito di riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su favorevole parere del collaudatore o della commissione collaudatrice, o in via arbitrale o giudiziale;

b) a seguito di riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, ma definite transattivamente su favorevole parere del Concedente.

5. Il concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo, in base a procedure di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discriminatori.

Art. 20

(Lavori, beni e servizi prodotti intragruppo)

1. Nel caso in cui il concessionario, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della facoltà di affidare a società controllate, così come individuate all'art. 5, e nei limiti del 60%, la realizzazione di lavori oggetto della concessione, inclusi quelli di manutenzione, il prezzo degli appalti conferiti alle stesse imprese, è determinato utilizzando i valori risultanti dai Prezzi ANAS, con applicazione della media dei ribassi per lavori similari affidati

previo esperimento di procedure di pubblico incanto o licitazione privata negli ultimi sei mesi dal concessionario e dal Concedente nella regione interessata ed in quelle limitrofe.

2. In caso di trasferimento di beni e servizi infragruppo, il concessionario dovrà applicare i prezzi desunti dai Prezziari ANAS, ove disponibili. In mancanza di detti riferimenti, il concessionario applica i prezzi o i corrispettivi mediamente praticati per i beni e i servizi della stessa specie adottati negli ultimi sei mesi dallo stesso Concedente e dal Concessionario e, ove non disponibili, dalle mercuriali e dai listini delle camere di Commercio e delle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Art. 21

(Verifiche e Collaudi)

1. Al completamento dei lavori relativi gli interventi di cui all'art. 2, su richiesta del Concessionario si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.

2. Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio di ciascuna autostrada o dei tratti funzionali di essa.

3. Il collaudo delle opere è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

Art. 22

(Vigilanza del Concedente)

1. Il Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento dell'autostrada



siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.

2. Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti.

3. Il Concedente in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3 comma 1, lettera f, può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.

4. Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Art. 23

(Durata della concessione)

1. La scadenza della concessione è fissata al 30 giugno 2017.
2. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede, al trasferimento in proprietà al Concedente dell'autostrada assentita in concessione, nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione.
3. Alla scadenza del periodo di durata della concessione, i rapporti inerenti



la eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati ai sensi dell'art. 25.

Art. 24

(Decadenza dalla concessione)

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso in cui, esperito quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e), i), j), k), del comma 1 dell'art. 3, ovvero agli obblighi di cui al comma 2 del predetto art. 3, nonché per inadempienza dell'obbligo di cui al punto 1 lettera m) dell'art. 3, ovvero di successiva modifica della composizione del Collegio Sindacale, o dell'organo di controllo societario, che contrasti con il suddetto obbligo;
2. Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente lo diffida ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a novanta giorni, che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può presentare le sue controdeduzioni. L'inottemperanza, o il rigetto delle controdeduzioni, comporta, su proposta dell'ente Concedente, la decadenza della concessione, dichiarata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada fino al trasferimento della gestione stessa.
3. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi



della presente convenzione.

Art. 25

(Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il concessionario uscente)

1. Alla scadenza del periodo di durata della concessione il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa.

2. Per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente convenzione e non ancora ammortizzate, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento da parte del subentrante. Tale indennizzo, è regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Interministeriale n. 283/98.

Art. 26

(Definizione del contenzioso insorto)

1. Con la stipula della presente convenzione le parti risolvono transattivamente il contenzioso insorto. Gli effetti della transazione sono recepiti nel piano finanziario allegato. Le parti si impegnano ad estinguere i relativi giudizi pendenti con compensazione delle spese.

2. Il rapporto convenzionale relativo alla concessione della tratta autostradale Asti-Cuneo di cui al V Atto Aggiuntivo individuato nelle premesse è risolto.

3. Le parti reciprocamente rinunciano ad ogni pretesa a qualsiasi titolo vantata in relazione al citato V Atto Aggiuntivo.

4. In conseguenza della risoluzione di cui al 2° comma, l'ANAS si impegna



a subentrare nel contratto di appalto dei lavori relativi al lotto 1.1 Massimini-Perrucca nei confronti della Società ITINERA S.p.A.. La Società SATAP si impegna a che ITINERA S.p.A. esegua i lavori con un ribasso che in mancanza di accordo sarà stabilito, ai sensi dell'art. 1349 c.c. dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L'ANAS si impegna altresì a subentrare nella convenzione di progettazione tra la SATAP e la SELPRO Srl di Torino, con rilevazione da parte dell'ANAS dei costi sostenuti dalla Concessionaria quantificati come da Bilancio al 31 dicembre 1999 in lire 53.860.000.000=. Per i costi successivi e per gli impegni assunti, in mancanza di accordo tra le parti si procede ai sensi dell'art. 1349 c.c. demandando la relativa quantificazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 27

(Contributi già stanziati)

Sono fatte salve le disposizioni contenute all'art. 11 della quarta convenzione aggiuntiva del 01 luglio 1986 n. 18660 approvata con D.L. n. 1610/1 del 18 dicembre 1986, relative alle erogazioni da parte dello Stato, a favore del Concessionario, di contributi già accordati, ai sensi dell'art. 2, IV comma della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Art. 29

(Foro competente)

Per tutte le controversie che insorgono fra le parti sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione il foro competente è il Tribunale di Roma.

Art. 30

